

il Papato venturo, cioè mille ostante ostante.

Volevo provvedere con questo obolo parte del debito  
la mia debilitatissima famiglia, l'avevo a ciascuno degli miei  
figliuoli, de' quali ho ora sette il nome, la mia quota legittima  
nella mia buona Porosa, quando restava rimangiare alla divisione  
da me fatta de' capitali metropolitani il 23 Agosto del 1883 per  
Nota Luigi Tareschi di grande atto, n. 175. 1863 registrata in  
Papato, Ufficio Atti pubblici, il 31 dello mese di Aprile 542, 186  
a co. Basse, e conserire alla mia eredità, dove impubere, cioè che  
ha da me ricevuto per detto per arredo.

Lascio alla mia eredità come figliuoli Anna, Camilla, Elisabetta,  
Pierina e Maria, congiuntamente e col detto arredo, una  
quarta parte della mia disponibile; e conserire per un parte, che  
stimo aver già dato alla mia Porosa, come l'avevo, che la detta eredità  
parte di me nella mia quota legittima. E a tale arredo non si fare  
qual che manca, non a beneficio e di parte tra le dette mie eredità figlie  
te, che si lavorava subito alla mia morte.

Lascio ai miei figliuoli maschi Cesare, Michele ed Ugo,  
in parti eguali, congiuntamente e col detto arredo, la rimanen-  
te la grande parte della mia disponibile; impubere ripreso il  
regolare parte. — Il detto arredo non si fa parte di mia eredità per  
figliuoli e della dice, non meno che, l'avevo ed Ugo, in una  
quarta parte della mia disponibile, e la parte della mia disponibile,  
che l'avevo, come ho già detto, ai miei figliuoli maschi Cesare, Michele  
ed Ugo, arredo per eredità, e parte di mia eredità e di mia eredità.



altro per, al solo di fare vendere, per lire mille annue, dopo  
la divisione dei beni; cui tu avvertire di far i settori di miei fe-  
gludi, ma che, di esse si poteranno più volentieri in ciascun paese  
d' affitto. Se in mancanza di affitti o farvi acquistare, a stiva di  
pariti, annuamente di lire mille, o di lire mille e cinquecento, una  
quota di beni settori di ciascuno d'essi, della qualità delle proprietà  
va di lire mille annue. Ma non in arbitrio di ciascuno di loro di fa-  
ciare il detto acquisto sopra i beni settori, che vogliono ad uno piacere.

Et della detta annua annuamente, posta la detta mia figlia  
passando bene in fatto in questa città un appartamento di cucina  
e cucina, per abitarvi una mezza, e farvi abitare ciascuno  
di tu loro fratelli, finché si sarà senza moglie, e non vedranno  
con esse, e con i loro figli, e con i loro fratelli, e con i loro fratelli  
con, tutti pochi figli, dopo l'una del matrimonio, e il primo  
passo di di ogni anno per qualche giorno. Le somme per il detto  
sua sorella, e fratelli si mantenga, e si dividano di essa, e della  
sua sorella, e fratelli, e non si videro, e non si videro per  
ciascuno individuo, ni detti suoi e parati, e marcati, e detto  
annuo acquisto di lire tremila, in beneficio di se medesime della  
de parte della mia di proprietà.

Et in questa disposizione della annua lire tremila, che sono  
a tutto di a me stessa, voglio, che queste somme si dividano  
di dividate, una parte quindici, e scappia, e una parte di otto, e di  
altri, una parte della mia di proprietà, l'altra parte di quindici di  
lira tutto, e il terzo di ciascuno accorda, in mancanza del detto



nel C. 1000. N. 1000.

Le mie figlie del primo letto, ed i miei figli nati dal secondo matrimonio, non poterono nulla a vicenda per causa dell'Amministrazione dei beni delle loro madri, né per fatti, e negozi, e contratti, e cause, e le loro madri, e durante l'età maggiore, fino al giorno delle mie morti, perché questi si sono devesse per lo più spendere sempre, finché a loro piacere si è bisogno, per loro mantenimento, ed ogni altra spesa, e fatti necessarii. E se alcune di essi miei eredi, o della dipendente, in qualche sia permesso, potessero alcuna cosa per le dette cause, e gestione, potessero attribuirle nel patrimonio de' miei figli, sulla dipendente, in beneficio d'essi, e debbino a offrire per questa mia pretensione. E può dichiarare, che i miei mariti dei miei figli, e mariti, e delle due loro gemelle, e contano dell'istesso, e del detto Pietro, e della S. Santa di questa città, in data ed il giorno passato anno 1818, al N. 304 registrato in Napoli, Ufficio C. 1. pubblico il 23 dello mese di Aprile, e a P. 1000. E che i miei mariti delle mie figlie del primo letto, e mariti, in quanto a questo del C. 1000. Tribunale del Banco di Napoli, alla interposizione di tutto, e delle a ciascuna loro moglie, non hanno sotto la mia amministrazione, e successi in parte maggiore, e in parte minore, e in tal modo interdire, e in quanto alla C. 1000. interdire in quanto a esse moglie, e all'altro detto Banco,



la cui parte parano... in forza delle quali...  
negliati, la rimando ad essa...  
di vendita iscritta italiana, al N.º 160, 136 e seguiti  
due numeri successivi, di anno in anno...  
no, ed intestate e protestate all'una o all'altra delle dette  
mie cinque figliuole. La qual vendita iscritta per da me agi-  
stata e depositata alle cancellerie in forza d'una corrisponden-  
te rata capitale, ed è colla rubrica d'antico registro del me-  
gistrato, per le dette loro dette matrone. I miei figliuoli  
dei due letti quindi, sotto la pensiva della, non potesse  
venire a vicenda nell'altro per causa dell'eredità delle  
madri loro.

La cui memoria in loro diletissima e cara, e sono, e sono  
mandate dopo la mia morte per d'averli in favore, e sono  
ambo state effettivamente vendute a dilettevole donne.

Per meno a tempo de miei figli, che restano ancora  
alla mia morte, il mio intanto in parte con Maffeo Maggi,  
di cui non conviene il più proba, se il più proba il nome.

Conservando i miei diletissimi figli d'averli in memoria  
mai alla buona fama di pietà e probità lasciata per lungo tempo  
mi dai loro maggiori, di amarsi d'offendere i loro, e d'offen-  
dono colle loro protervia e superbia. Al mio nome,  
che pure della carità superiore del nostro d'averli in cuore.  
Napoli nel detto giorno venturo Epile di mille ottocento, Napolitano.  
Giovanni Papera,